



Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabiano

Fabiano 01 ottobre 2013

Ill.mi

Presidente Consiglio Comunale
Comune di Fabiano

Sig. Giuseppe Luciano Pariano

Sindaco Comune di Fabiano

Sig. Giancarlo Sagramola

Vicesindaco

Rag. Angelo Tini

Segretario Generale

Dott. Ernesto Barocci

e p.c.

Capi Gruppo Consiliari

OGGETTO: INTERPELLANZA SULLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DELLA CITTA', SULLE MANIFESTAZIONI ALL'APERTO NEL CENTRO STORICO CITTADINO, SULLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA ALLE EMISSIONI SONORE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI DETTE



I sottoscritti Consiglieri Comunali,

CONSIDERATO CHE

- La Legge 26 ottobre 1995 n. 447, c.d. Legge quadro sull'inquinamento acustico, all'art. 1, Finalità della legge, enuncia al I comma, che ***“La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 della Costituzione”***. Quindi tale legge stabilisce i limiti minimi ed inderogabili a tutela dei cittadini dall'inquinamento acustico sia all'esterno delle abitazioni sia all'interno di esse.

- La legge suddetta, al comma VI dell'art. 2, definisce il ***“tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo”*** e all'ultimo comma del detto articolo dispone che: ***“I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo”***.

Ioselito Arcioni (+39) 339 6716 103
j.arcioni@gmail.com



Sergio Romagnoli (+39) 334 1585 235
sergioromagnoli@libero.it

Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle Fabiano

Angolo 5 Stelle – Piazza Garibaldi, 8 - fabriano5stelle.it – info@fabriano5stelle.it

Questo documento utilizza il font “Trebuchet MS” per una migliore leggibilità per persone dislessiche

- La Legge Regionale 14 novembre 2001, n. 28, intitolata **“Norme per la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico nella Regione Marche”**, nella parte relativa ai **“Criteri e Linee Guida”**, al capitolo 1.6, enuncia che: **“Le Aree destinate a spettacolo, a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto [...] dovranno essere prive di insediamenti abitativi”**. Al capitolo 6.2 dei suddetti **“Criteri e Linee Guida”** si enuncia ulteriormente che le aree appositamente individuate dal Comune da destinarsi alle attività temporanee **“non dovrebbero inoltre creare disagio alla popolazione residente nelle vicinanze (non vi deve essere comunque presenza di abitazioni all’interno di queste aree)”**. Quindi all’interno delle aree appositamente destinate alle attività temporanee non vi devono essere residenti e i residenti nelle aree limitrofe non devono subire disagi. Infine, all’ultimo capoverso del capitolo 6.2 è statuito che **“Il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate su ciascuna zona del territorio”**.

- Il **“Regolamento comunale per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorose temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico”** del Comune di Fabriano enuncia all’art. 4, comma I, che i soggetti interessati al rilascio dell’autorizzazione in deroga ai limiti devono produrre documentazione tra la quale è compresa quella indicata:

- ▶ alla lettera E: **“limiti da rispettare eventualmente richiesti in deroga con adeguata motivazione”**;
- ▶ alla lettera F: **“descrizione degli eventuali accorgimenti tecnici messi in atto per limitare il disturbo”**;
- ▶ alla lettera G: **“pianta dettagliata (preferibilmente in scala 1:1000) dalla quale risultino gli edifici di civile abitazione interessati al disturbo acustico”**.

Si stabilisce che i dati di cui alle lettere E ed F, inoltre, **“dovranno essere redatti e firmati da un tecnico competente in acustica come definito all’art. 2 comma 6 della Legge n. 447/1995”**.

- Il Regolamento comunale di cui sopra, all’art. 7, VII comma, prescrive che **“Le manifestazioni rumorose a carattere temporaneo, durante l’attività debbono rispettare, all’interno dell’area in cui si svolgono, anche i limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente per il pubblico presente, da misurarsi in prossimità della posizione occupabile dal pubblico stesso, maggiormente esposta al rumore”** e al comma 11 enuncia che **“Il Comune rilascia l’autorizzazione sentito il parere dell’ARPAM e della ASL di competenza”**.

- Per quanto riguarda i controlli, all’art. 9 del Regolamento comunale, si precisa che **“Tutte le misure debbono essere eseguite da un tecnico competente in acustica come definito dall’art. 2 comma 6 della Legge 447/1995”** e che **“L’attività di controllo avverrà con il supporto tecnico dell’ARPAM, su specifica richiesta dell’Amministrazione comunale”**.

- Nella Tabella 1 del Regolamento comunale, indicante le aree destinate dal Comune a spettacolo, a carattere temporaneo ovvero mobile ovvero all’aperto, non è indicata Piazza del Comune, ma Corso della Repubblica, che si trova a monte e a valle della piazza suddetta e che alla stessa non può essere equiparata.

- Le Linee Guida alla legge regionale 28/2001 illustrano i criteri alla stregua dei quali redigere le Tabelle 1 e 2, nelle quali a loro volta elencare e stabilire i limiti per le aree dove svolgere le manifestazioni rumorose; nelle note esplicative è scritto che *“I valori riportati per le singole aree sono indicativi. Il Comune sulla base delle caratteristiche delle singole aree può fissare orari e valori limite diversi”*. Inoltre, nella Tabella 1 la nota esplicativa riporta che *“I limiti orari concessi in deroga dal Comune in tali aree debbono essere maggiori di quelli concessi in tutte le altre aree (e indicati in Tab 2)”*. Nonostante quanto precede, nelle aree della Tabella 1 il Comune ha fissato il limite di 75 dB per tutte le aree, come se le onde acustiche si propagassero nello stesso modo in Corso della Repubblica, nei Giardini di Viale Moccia o nell’area eliporto. Inoltre, per quanto riguarda i limiti di orario, la Tabella 2 indica orari uguali a quelli indicati per le aree della Tabella 1, ad eccezione per quelli relativi ai *“Piano bar”*.

- Merita particolare menzione la circostanza, segnalata da alcuni cittadini, che, al di sotto del voltone del Palazzo del Popolo, vi sono degli affreschi del 1320 circa che il Molajoli attribuiva a tale Francesco di Ventura, i quali raffigurano una scena di battaglia, sicuramente relativa ad un evento che ha portato alla nascita del nostro stesso Comune: orbene, non è possibile non tenere presente che il rumore è una vibrazione meccanica che si propaga attraverso un mezzo elastico (l’aria) e può provocare distacchi d’intonaco. I concerti, le manifestazioni con mezzi dotati di motore a scoppio e il traffico veicolare possono, pertanto, gravemente danneggiare quegli affreschi che, invece, vanno certamente tutelati come la prima memoria storica e dell’arte di Fabriano.

Alla luce di quanto precede, vanno ritenute illegittime le deroghe di dB per le aree di cui alla Tabella 1, alla stregua della quale il Comune autorizzerebbe (ed ha autorizzato, cfr. *infra*) valori in facciata di 85/80 dB, quando i limiti per le aree di questa tabella sono di 75 dB, limiti che, in ogni caso, ulteriormente andrebbero rimodulati in ragione delle esigenze del caso concreto relative al ns. Centro Storico, in quanto allo stato pedissequamente appiattiti sui valori indicati nelle più volte citate *“Linee Guida”*, che riportano valori solo a titolo esemplificativo, ma che i Comuni, dal canto loro, devono indicare in maniera precisa dopo aver effettuato la zonizzazione acustica.

RILEVATO ULTERIORMENTE CHE

- Le autorizzazioni in deroga di orario per la Piazza del Comune sono da considerarsi, in ogni caso, illegittime in quanto la Piazza del Comune non è inserita in nessuna Tabella e al massimo può ricadere in Tabella 2, dove le deroghe degli orari devono essere inferiori a quelle della Tabella 1, ma in occasione di una serie di autorizzazioni in deroga concesse per varie manifestazioni il Comune ha ritenuto erroneamente Piazza del Comune un’area ricadente nella Tabella 1 (il che è stato appurato tramite accessi agli atti compiuti in più di un’occasione dalla Cittadinanza).

Ioselito Arcioni (+39) 339 6716 103
j.arcioni@gmail.com



Sergio Romagnoli (+39) 334 1585 235
sergioromagnoli@libero.it

Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle Fabriano

Angolo 5 Stelle – Piazza Garibaldi, 8 - fabriano5stelle.it – info@fabriano5stelle.it

Questo documento utilizza il font “Trebuchet MS” per una migliore leggibilità per persone dislessiche

- Il Regolamento prescrive che il Comune possa rilasciare le autorizzazioni anche in deroga purché siano fatte almeno 30 giorni prima dello spettacolo e tale termine è perentorio e, pertanto, tutte le autorizzazioni rilasciate a chi ha presentato domanda a meno di 30 giorni dall'evento sono da ritenersi illegittime. Altresì è illegittimo che il richiedente l'autorizzazione possa richiederla solo con 30 giorni di anticipo; infatti, la richiesta dovrebbe essere fatta almeno 60 giorni prima, in tal modo i cittadini tramite un accesso agli atti potrebbero ricevere la documentazione relativa all'evento entro 30 giorni dalla richiesta avendo il tempo per poter ricorrere alla giustizia amministrativa in caso di autorizzazione illegittima.

- Non risulta che l'Amministrazione comunale abbia mai fatto controlli d'ufficio negli ultimi dieci anni, ne ha mai richiesto i rilievi fonometrici dei controlli stessi, delegati agli organizzatori degli eventi, anche se il regolamento comunale prevede che debbano essere fatti dal Comune, con il supporto dell'Arpam.

- L'Amministrazione comunale, in una serie di casi, come appurato (*idem, ut supra*), ha rilasciato autorizzazioni in deroga senza che gli organizzatori della manifestazione rumorosa abbiano fornito la Relazione previsionale d'Impatto acustico e comunque le richieste di autorizzazione in deroga di questi ultimi dieci anni non indicano la **“adeguata motivazione”**, la **“descrizione degli eventuali accorgimenti tecnici messi in atto per limitare il disturbo”** e la **“pianta dettagliata (preferibilmente in scala 1:1000) dalla quale risultino gli edifici di civile abitazione interessati al disturbo acustico”**, come prescritto dal primo comma dell'art. 1, lettere E, F e G del Regolamento comunale.

Alla luce dei sopra estesi rilievi ed in forza dei valori primari che sottostanno alle problematiche evidenziate (tutela dei cittadini dal rumore, sia negli ambienti abitativi che nell'ambiente esterno, tutela del diritto al riposo ed alla quiete, tutela - in ultima analisi - del diritto alla salute, direttamente e strenuamente garantito dall'art. 32 della Costituzione, tutela del patrimonio storico ed artistico della Città),

CHIEDONO al Sindaco e alla Giunta Comunale

consapevoli della propria responsabilità

rispetto ai destini del territorio amministrato

di conoscere i motivi e gli intendimenti della condotta del Sindaco e della Giunta relativamente ai temi, in oggetto, della zonizzazione acustica della Città, delle manifestazioni all'aperto nel Centro Storico ed in particolar modo nella zona della Piazza del Comune, dei termini e delle modalità di presentazione delle domande per autorizzazioni in deroga ai limiti delle emissioni sonore in occasione delle manifestazioni suddette, anche alla luce della disciplina legislativa in materia di accesso agli atti della P.A., delle ragioni dell'intervenuta concessione di autorizzazioni in deroga, pur nell'evidenziata ipotesi di acclarata sussistenza di profili di illegittimità, della disciplina dei controlli in ipotesi di manifestazioni di tal fatta.

Ioselito Arcioni (+39) 339 6716 103
j.arcioni@gmail.com



Sergio Romagnoli (+39) 334 1585 235
sergioromagnoli@libero.it

Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle Fabiano

Angolo 5 Stelle – Piazza Garibaldi, 8 - fabriano5stelle.it – info@fabriano5stelle.it

Questo documento utilizza il font “Trebuchet MS” per una migliore leggibilità per persone dislessiche

Si chiede l'iscrizione della presente interpellanza all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale.

Cordialmente.



Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabiano

Ioselito Arcioni (+39) 339 6716 103
j.arcioni@gmail.com



Sergio Romagnoli (+39) 334 1585 235
sergioromagnoli@libero.it

Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle Fabiano

Angolo 5 Stelle – Piazza Garibaldi, 8 - fabriano5stelle.it – info@fabriano5stelle.it

Questo documento utilizza il font "Trebuchet MS" per una migliore leggibilità per persone dislessiche